

Verona, 24 APR. 2019

05311

Prot.n. ....  
Da citare nella risposta

**URGENTE**

**a mezzo posta elettronica certificata**

**«pec»**

Spett.le

«Società»

«Indirizzo»

«CodPost» «Città» «Prov»

«Alla\_ca»

**Oggetto:** procedura ristretta ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura (somministrazione ex art. 1559 c.c.) di gasolio ad uso autotrazione dal 01.06.2019 al 30.09.2019. **Risposta a quesito.**

In riferimento alla procedura in oggetto (codice "CIG": 7879872415) e a seguito del quesito formulato da impresa interessata, siamo con la presente a diramare a tutte le imprese invitate la seguente precisazione.

**QUESITO**

*"Chiediamo conferma che il mero trasporto di prodotto non sia considerato subappalto".*


**RISPOSTA a quesito.**

L'attività di trasporto del prodotto - accessoria rispetto alla fornitura principale - può configurarsi quale subappalto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 2, secondo capoverso del D.Lgs. n. 50/2016: secondo tale norma, costituisce subappalto "qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera..." allorquando detti contratti, singolarmente considerati, siano: a) di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e, in pari tempo, b) l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Diversamente, se i contatti in parola presentassero, singolarmente, anche un solo valore inferiore a quelli congiuntamente richiesti dalla suddetta disposizione (sopra riportati sub lettere a) e b)), gli stessi non costituirebbero subappalto.

Si ricorda peraltro che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 "l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi" non configura subappalto e rientra quindi nella disciplina dei sub-contratti;

 AP/RBo/st

AZIENDA TRASPORTI VERONA Srl

- ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, non si considerano comunque subappalto “le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto” (si precisa che ATV richiederà, quale prova di tale sottoscrizione antecedente, a titolo esemplificativo: data certa, invio di precedente comunicazione pec ad altra stazione appaltante, o similare).

Si richiama, inoltre, l'obbligo di cui all'art. 105, comma 2, secondo cui “l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto”.

Si avvisa infine - in via preventiva - che, nel caso in cui l'impresa aggiudicataria ricorra all'utilizzo del “contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura” di cui all'art. 105, c. 3, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, seppur non espressamente richiesto dalla normativa - di recente introduzione - ATV richiederà, a titolo di maggior cautela, la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 dell'impresa affidataria del predetto “contratto continuativo” attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base della quale ATV procederà alle opportune verifiche (DURC, casellario giudiziale, regolarità fiscale, ecc.).

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
( *dott. Stefano Zaninelli* )